

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 16/R/2014 PER L'ANNO 2015

SOMMARIO:

- 1) **INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE I: “ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI”**
- 2) **INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE II: “ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE”**
 - 2.1) *Fattispecie e relativi costi ammissibili*
 - 2.2) *Elementi essenziali delle proposte*
 - 2.3) *Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte: criteri e pesature*
- 3) **INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONI I E II, PRESENTATI IN FORMA INTEGRATA**
- 4) **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONE II**
- 5) **MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONE II**
- 6) **MODALITÀ DI INVIO DELLE RELAZIONI FINALI DEI PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONE II, RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA E RIMODULAZIONI DEI PROGETTI**
 - 6.1) *Richiesta di proroga del termine di scadenza di un progetto*
 - 6.2) *Rimodulazione dei progetti finanziati*
 - 6.3) *Elementi delle relazioni finali*
 - 6.4) *Modalità di invio delle relazioni finali*

1) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE I: “ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI”

Per l'anno 2015 sono finanziati esclusivamente i progetti integrati presentati nel 2014 che sono stati riconosciuti ammissibili dalla Commissione di valutazione ex articolo 26 del d.p.g.r. 16/R/2014 e che, pur inseriti nella graduatoria, non sono stati finanziati per la parte relativa al capo III Sezione 1 con il decreto dirigenziale 19 novembre 2014, n. 5489, per esaurimento dello stanziamento destinato a tale scopo.

Per l'anno 2015 non potranno dunque essere presentati progetti di cui al Capo III Sezione I né, conseguentemente, i progetti integrati di cui all'art.25 del d.p.g.r. 16/R/2014

2) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONE II: “ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE”

2.1) Fattispecie e relativi costi ammissibili

Il comma 2 dell'articolo 20 “Interventi finanziabili” del regolamento, prevede l'ammissibilità delle proposte progettuali inerenti una o più delle seguenti fattispecie:

- a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali;
- b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità;
- c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli

interistituzionali anti-evasione;

d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione.

L'articolo 22 del regolamento dispone inoltre che con deliberazione "sono definiti [...] i costi ammissibili".

Sono riconducibili alla fattispecie a) "Sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali":

- acquisto materiale informatico hardware non di consumo (nel materiale hardware di consumo da escludere vanno considerati ricambi quali toner, cartucce, lampade per videoproiettori ecc.);
- acquisto, manutenzione, aggiornamento e sviluppo software: è ammessa ogni forma di approvvigionamento software e di manutenzione dello stesso ivi compresi i canoni per le licenze d'uso;

- acquisto di altre tipologie di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento delle attività in materia, anche in relazione alla costituenda anagrafe comunale degli immobili di cui all'Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni.

Sono escluse dal finanziamento le attività di bonifica banche dati e di data entry, i canoni per accesso alle banche dati esterne e quelli di hosting.

Sono riconducibili alla fattispecie b) "Formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità":

- docenze per la formazione di personale proprio o di altri soggetti pubblici espressamente coinvolti nel progetto;

- partecipazione del personale a corsi e master aventi ad oggetto specifico la materia tributaria;
- materiali di supporto didattico;

Sono riconducibili alla fattispecie c) "Collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti-evasione":

- la collaborazione tra due o più enti locali nella attuazione del progetto, come risultante da lettere di impegno da allegare alla proposta progettuale;

- costituzione di tavoli o gruppi tecnici interistituzionali permanenti, purchè ne sia data adeguata motivazione e risultino allegati alla proposta progettuale descrizione e cronoprogramma delle attività previste e le lettere di impegno dei partecipanti.

Sono esclusi dal finanziamento: le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo degli ambienti e alla predisposizione dei materiali.

Sono riconducibili alla fattispecie d) "Diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione":

- l'organizzazione di docenze presso scuole aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi;

- l'organizzazione di seminari o eventi per le scuole, aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi;

- l'organizzazione di seminari o eventi pubblici aventi ad oggetto la materia tributaria, la cultura della legalità tributaria, la conoscenza dei fenomeni evasivi.

Sono escluse dal finanziamento le attività di segreteria e organizzazione, ad eccezione di quelle relative all'utilizzo di relatori esterni, degli ambienti e alla predisposizione e diffusione dei materiali.

Per ciascuna fattispecie è ammesso il finanziamento di personale, anche a tempo determinato, il ricorso a forme di tirocinio o l'acquisizione di Giovani SI, da utilizzare espressamente per la realizzazione del progetto, purchè non siano superati i limiti ai tetti imposti dalle normative esistenti in materia di personale e purchè complessivamente non superi il 30% del costo totale del progetto.

2.2) Elementi essenziali delle proposte

L'articolo 22 del regolamento dispone che con deliberazione "sono definiti gli elementi essenziali della proposta progettuale".

Le proposte progettuali presentate ai sensi del Capo III, Sezione II, devono essere predisposte su apposito modello (MODELLO B) composto da:

- lettera di richiesta;
- schema di proposta progettuale.

Con la lettera di richiesta, sottoscritta dal responsabile del progetto, l'ente proponente deve dichiarare:

- la tipologia di soggetto, tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 20, in cui ricade l'ente che presenta la proposta progettuale;
- di non incorrere in una delle cause di inammissibilità indicate nell'articolo 21 del regolamento.
- se intende istituire una collaborazione con altri enti locali o un tavolo/gruppo tecnico interistituzionale permanente;
- se ha aderito al Sistema Catasto, Fiscalità e Territorio (Tosca);
- che la parte di costo del progetto destinata al finanziamento di personale rientra nei limiti dei tetti imposti dalle normative esistenti in materia, ove ne ricorra la condizione.

Lo schema di proposta progettuale deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- titolo del progetto;
- ente proponente, con specifica della numerosità della popolazione;
- costo complessivo del progetto,
- importo del finanziamento richiesto in base alle voci di costo ammissibili;
- nominativo, mail e recapito telefonico del/i referente/i tecnico/i del progetto e di eventuali ulteriori soggetti a cui mandare le comunicazioni;
- fattispecie per la/e quale/i si richiede il finanziamento;
- descrizione sintetica del progetto;
- contesto nel quale si inserisce il progetto e motivazioni relative alla sua attuazione;
- obiettivi e risultati attesi del progetto;
- articolazione delle attività del progetto;
- collaborazioni tra i vari uffici dell'ente, se attivate, specificando modalità attuative e uffici coinvolti;
- ulteriori amministrazioni pubbliche coinvolte nella realizzazione del progetto, se presenti, specificando per ognuna la numerosità della popolazione;
- altri enti locali/soggetti beneficiari dell'intervento, se presenti;
- modalità di monitoraggio dell'andamento del progetto;
- rispondenza del progetto ai criteri di valutazione;
- suddivisione del costo del progetto per voci di spesa ammissibili, distinte in spese correnti e spese in conto capitale;
- esportabilità del progetto.

Al modello devono essere allegati i seguenti documenti, se ricorre la condizione:

- lettera di impegno a costituire una collaborazione tra enti o a partecipare al tavolo o gruppo tecnico interistituzionale;
- descrizione e cronoprogramma dell'attività dei tavoli o dei gruppi tecnici costituiti.

La commissione di valutazione di cui al successivo punto 4, può chiedere un'integrazione del contenuto della proposta progettuale, qualora da un controllo risultino mancanti o non sufficientemente chiari uno o più dei suddetti elementi.

2.3) Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte: criteri e pesature

L'articolo 22 del regolamento dispone che con deliberazione sono definite "le linee di indirizzo per la valutazione" delle proposte progettuali e che la stessa "individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 20, comma 2, così da riguardare almeno due delle attività medesime;
- b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione e di cooperazione finanziaria;

- c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio;
- d) collaborazione tra gli uffici dell'ente;
- e) popolazione territorialmente interessata;

Per ciascuno dei criteri sopra indicati, viene individuato un punteggio massimo. La somma dei punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione costituisce il punteggio totale assegnato a ciascuna proposta progettuale dalla commissione di cui al successivo punto 4. Tale punteggio totale definisce la posizione nella graduatoria finale. La commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, ripartiti sui vari criteri come di seguito indicato.

Criterio a) "Trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 20, comma 2, così da riguardare almeno due delle attività medesime".

Attiene al fatto che l'intervento proposto copra più di una delle fattispecie progettuali ammissibili a finanziamento di cui all'art 20.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 15 punti. La commissione valuta maggiormente:

- la presenza di tutte le fattispecie;
- gli abbinamenti in cui risulti presente la fattispecie c) "Collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli interistituzionali anti-evasione", la cui rilevanza sarà commisurata anche al numero di enti coinvolti;
- la presenza nella fattispecie a) "Sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali" di riuso di software finanziati con progetti presentati ai sensi del Capo III, Sezione II in anni precedenti e messi a disposizione in modo gratuito.

Criterio b) "Riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione e di cooperazione finanziaria".

Attiene al fatto che l'intervento, anche prendendo a riferimento obiettivi e contenuti del Pis sul contrasto all'evasione, del DAP regionale per l'anno 2015 o di intese sottoscritte dalla Regione con altri soggetti pubblici in materia di contrasto all'economia sommersa, sia finalizzato a:

I - migliorare la capacità di partecipare all'attività di accertamento dei tributi locali e regionali;

II - migliorare la capacità di effettuare controlli aventi ad oggetto prestazioni soggette a compartecipazione alla spesa pubblica;

III - migliorare la capacità di incrementare il tasso di adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie (compliance), anche tramite l'utilizzo di sistemi regionali di riscossione on line;

IV - partecipare, anche come progetti pilota, alla costruzione del modello toscano di governance dalla fiscalità locale di cui all'Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni;

V – realizzare gli obiettivi individuati da intese sottoscritte con la Regione che puntano a combattere l'economia illegale e sommersa.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 30 punti. La commissione valuta maggiormente:

- l'aver effettuato, nell'anno precedente a quello di presentazione della proposta, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza e da queste prese in carico;
- la presenza di più finalità tra quelle sopra citate, con particolare attenzione agli abbinamenti in cui risulti presente la finalità IV "partecipare, anche come progetti pilota, alla costruzione del modello toscano di governance dalla fiscalità locale di cui all'Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni".

Criterio c) "Complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio".

La complementarietà si intende riferita ai soli contenuti informatici dell'intero progetto e attiene al fatto che l'intervento proposto sia direttamente recepibile, in senso tecnico, nel sistema, dando valore aggiunto allo stesso, in termini di funzionalità ed efficienza complessive del medesimo.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 30 punti. La commissione valuta

maggiormente:

- i progetti presentati da soggetti già attivati sul sistema alla data di scadenza di presentazione delle proposte progettuali;

- i progetti che presentano tra i loro obiettivi la costituzione di una anagrafe comunale degli immobili ai sensi dell'Intesa Quadro Regione Toscana – Anci Toscana del 25.10.2013 e successive integrazioni che sia compatibile con il sistema.

Anche il livello di complementarietà con il sistema sarà oggetto di analisi a fini di valutazione.

In caso di presentazione di progetti da parte di Unione di Comuni si considera se la stessa sia o meno aderente al Sistema Tosca, non rilevando la posizione dei singoli comuni.

Criterio d) “Collaborazione tra gli uffici dell’ente”.

Si intende riferito alla creazione di processi di collaborazione interna tra diversi uffici dell’ente proponente.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 15 punti. La commissione valuta maggiormente:

- la collaborazione tra l’ufficio tributi e quello della polizia locale

- la collaborazione tra l’ufficio tributi e quello dell’urbanistica, anche in relazione al precedente criterio c).

Criterio e) “Popolazione territorialmente interessata”.

Si intende riferito alla numerosità della popolazione residente degli enti coinvolti nella proposta progettuale, come indicato nella proposta stessa. La popolazione presa a riferimento è quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di presentazione della proposta.

Al fine di definire la popolazione complessiva, sono presi in considerazione, oltre alla numerosità dell’ente proponente, anche quella degli enti per i quali risultano allegate alla proposta progettuale le relative lettere di impegno.

Questo criterio può essere valorizzato fino ad un massimo di 10 punti.

3) INTERVENTI DI CUI AL CAPO III, SEZIONI I E II, PRESENTATI IN FORMA INTEGRATA

Non essendo possibile presentare per l'annualità 2015 proposte progettuali relative alla Sezione I Capo III (vedi punto 1 del presente allegato), decade anche la possibilità di presentare progetti in forma integrata ai sensi dell'art.25 del regolamento.

4) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONE II

Ai sensi dell’articolo 26 “Valutazione delle proposte di intervento” del regolamento, le proposte progettuali presentate dagli enti devono essere valutate da apposita commissione, che a conclusione della procedura definisce la graduatoria.

Lo stesso articolo 26 prevede che “[...] sono individuate altresì le modalità di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito”.

La commissione si riunisce operando secondo le seguenti fasi:

1. esame dell’ammissibilità delle singole proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II. Viene verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste rispettivamente dagli articoli 16 e 21;

2. esame della coerenza delle singole proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II. Viene verificata la coerenza delle proposte con le fattispecie di interventi finanziabili previste rispettivamente dagli articoli 15 e 20.

3. valutazione delle singole proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II. La commissione, nel valutare ciascuna singola proposta progettuale, si attiene alle linee di

indirizzo indicate nei precedenti paragrafi 1.3 e 2.3. Al fine di una corretta valutazione delle proposte presentate, la commissione può richiedere all'ente proponente gli opportuni chiarimenti oppure stabilire un termine entro il quale lo stesso ente può presentare o integrare la documentazione;

4. definizione della graduatorie delle proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II. A conclusione della procedura valutativa, la commissione definisce per ciascuna tipologia di intervento:

a. le proposte progettuali dichiarate inammissibili in base a uno o più dei motivi indicati rispettivamente negli articoli 16 e 21;

b. la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili, con evidenza di quelle finanziate. Sono finanziate le proposte progettuali secondo l'ordine di punteggio, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili; in caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

Al termine di ciascuna riunione della commissione viene redatto apposito verbale, che resta agli atti presso il settore Politiche Fiscali e Finanza Locale.

5) MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONE II

La proposta progettuale per "Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione" ai sensi del Capo III, Sezione II, del regolamento deve essere presentata compilando il MODELLO B.

Il MODELLO B, debitamente compilato, comprensivo degli eventuali allegati e sottoscritto dal responsabile del progetto, deve essere inviato al Settore "Politiche Fiscali e Finanza Locale" tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all'invio deve recare nell'oggetto il riferimento "Richiesta sostegno finanziario 2015 per le proposte progettuali negli ulteriori ambiti di intervento in materia di contrasto all'evasione (Capo III, Sezione II, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)".

6) MODALITÀ DI INVIO DELLE RELAZIONI FINALI DEI PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DEL CAPO III, SEZIONE II, RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA E RIMODULAZIONI DEI PROGETTI ai sensi degli articoli 18 e 23 del regolamento, entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti devono presentare una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati. Tuttavia l'ente proponente, ai sensi del secondo comma degli articoli 17 e 22 del regolamento, può richiedere la proroga della durata del progetto "in casi motivati, per una sola volta".

6.1) Richiesta di proroga del termine di scadenza di un progetto

La richiesta di proroga non può essere superiore a sei mesi e deve essere inviata al dirigente responsabile del decreto con cui è stata approvata la graduatoria almeno due mesi prima della scadenza del progetto, con le medesime modalità previste per il progetto cui si riferisce. La lettera di richiesta, sottoscritta dal responsabile del progetto, deve contenere la durata in mesi della proroga e le motivazioni che giustificano la richiesta della stessa.

6.2) Rimodulazione dei progetti finanziati

È consentito rimodulare una proposta progettuale finanziata e le relative voci di costo, per casi adeguatamente motivati e purchè le modifiche:

- risultino congruenti con le finalità e con l'impianto dell'iniziativa originariamente presentata e ammessa a finanziamento;
- non comportino spostamenti di risorse tra voci di costo correnti e voci di costo in conto capitale;
- non superino complessivamente il 20 per cento del valore finanziato.

La richiesta di rimodulazione, sottoscritta dal responsabile del progetto, deve contenere le motivazioni che giustificano la stessa, nonché la direzione e le modalità delle modifiche proposte e

le relative conseguenze sulle voci di spesa ammesse a finanziamento. Tale richiesta deve essere inviata al dirigente responsabile del decreto con cui è stata approvata la graduatoria con le medesime modalità previste per il progetto cui si riferisce.

6.3) Elementi delle relazioni finali

La relazione finale del progetto finanziato per “Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all’evasione” ai sensi del Capo III, Sezione II, del regolamento deve essere presentata compilando il MODELLO RB.

Il MODELLO RB, debitamente compilato, comprensivo degli eventuali allegati e sottoscritto dal responsabile del progetto, deve essere inviato al Settore “Politiche Fiscali e Finanza Locale” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

regionetoscana@postacert.toscana.it

La mail con cui si procede all’invio deve recare nell’oggetto il riferimento “Relazione finale progetto 2015 ulteriori ambiti di intervento in materia di contrasto all’evasione (Capo III, Sezione II, Regolamento Regionale n. 16/R/2014)”.